

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Mercoledì, 20 Marzo 2024

.....qt g'!.52''

Stampato il 6 marzo 2024

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ric. 22/2022	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Lombardia	art. 13, c. 1°, legge Regione Lombardia 27/12/2021, n. 24	per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Gianna GALLUZZO	PETITTI	
			<p>Acque - Servizio idrico integrato - Norme della Regione Lombardia - Modifiche alla l. reg.le n. 26 del 2003 - Previsione che il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti, di norma, ai confini amministrativi delle Province lombarde e della Città metropolitana di Milano - Previsione che la Regione può eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli ATO, attraverso l'individuazione di ATO con dimensione anche diversa da quella provinciale perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane - Modalità procedurali - Denunciato contrasto con la disciplina statale, in particolare con i presupposti di applicazione della deroga delle dimensioni degli ATO, quali l'unità del bacino idrografico, l'unicità e l'adeguatezza della gestione - Denunciata assimilazione delle comunità montane alle Province, a fronte della previsione regionale di ATO con una dimensione territoriale anche diversa da quella provinciale in quanto perimetrata con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane - Possibilità di un'eccessiva frammentazione territoriale del sistema idrico integrato con vanificazione dell'effetto utile della gestione unitaria di territori di dimensioni adeguate - Incidenza sulla governance del sistema idrico integrato anche con riferimento agli investimenti da finanziare attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Contrasto con gli obiettivi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della concorrenza</p>	per Regione Lombardia: Avv. Piera PUJATTI		
			- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e s), Costituzione;			

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

art. 147 decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 3 bis decreto-legge 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14/09/2011, n. 148

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ric. 25/2023	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia	<p data-bbox="725 188 1207 220">art. 3 legge Regione Puglia 15/06/2023, n. 13</p> <p data-bbox="725 245 1209 1241">Riservatezza - Dati personali - Norme della Regione Puglia - Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità - Previsione che le strutture private socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle aziende sanitarie locali - Disciplina - Denunciato intervento del legislatore regionale nella materia del trattamento dei dati personali riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale dell'ordinamento civile - Contrasto con la normativa statale ed europea sulla protezione dei dati personali, richiamata in modo generico e incompleto dal legislatore regionale - Denunciata previsione che per l'attivazione del sistema di videosorveglianza è necessario acquisire il consenso degli ospiti o dei loro tutori senza chiarire se il consenso costituisca la base giuridica del trattamento - Omessa considerazione della posizione dei lavoratori delle strutture e delle garanzie per essi stabilite dalla legge - Interferenza con le prerogative dell'autorità giudiziaria, a fronte della previsione da parte del legislatore regionale che le registrazioni sono effettuate in modalità criptata e che possono essere visionate esclusivamente dall'autorità giudiziaria su segnalazione dei soggetti interessati</p> <p data-bbox="725 1273 1209 1447">- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. l), Costituzione; art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; regolamento UE 27/04/2016, n. 679; direttiva UE 27/04/2016, n. 680; art. 4, c. 1°, legge 20/05/1970, n. 300; decreto legislativo 30/06/2003, n. 196; decreto</p>	<p data-bbox="1236 188 1662 245">per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Eugenio DE BONIS</p> <p data-bbox="1236 277 1505 331">per Regione Puglia: Avv. Isabella FORNELLI</p>	NAVARRETTA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

legislativo 18/05/2018, n. 51; decreto legislativo 10/08/2018, n. 101

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ric. 24/2023	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia	<p data-bbox="725 188 1209 245">artt. 1, 2 e 3 legge Regione Puglia 15/06/2023, n. 12</p> <p data-bbox="725 277 1209 890">Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione Puglia - Previsione che le aziende sanitarie regionali sono tenute all'erogazione di prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore, per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento, il cui periodo di osservazione per complicanze post-intervento non sia superiore a ventiquattro ore dal termine della procedura - Individuazione delle strutture abilitate e modalità di attuazione della previsione - Denunciato ampliamento dell'ambito dei beneficiari delle prestazioni odontoiatriche rispetto ai destinatari delle prestazioni di assistenza odontoiatrica garantite dal Servizio Sanitario Nazionale - Introduzione di nuovi e ulteriori livelli di assistenza in contrasto con i limiti regionali derivanti dal rispetto del piano di rientro dal disavanzo sanitario</p> <p data-bbox="725 922 1209 1064">- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 9, c. 5°, lett. c), decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; decreto Presidente del Consiglio dei ministri 29/11/2001; Allegato 4C decreto Presidente del Consiglio dei ministri 12/01/2017</p>	<p data-bbox="1236 188 1662 245">per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Marco CORSINI</p> <p data-bbox="1236 277 1523 336">per Regione Puglia: Avv. Mariangela ROSATO</p>	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 26/2023	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia	<p>art. 4 legge Regione Puglia 04/07/2023, n. 19</p> <p>Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Norme della Regione Puglia - Aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all'art. 6, c. 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione, sino al 31 dicembre 2023, di tali aree dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal loro utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi - Denunciata introduzione di una deroga alle disposizioni relative alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dei beni culturali - Denunciata applicazione della previsione a tutti i parcheggi a uso pubblico in contrasto con la normativa statale riguardante la verifica di assoggettabilità a VIA dei parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto</p> <p>- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 146 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; parte seconda, allegato IV, punto 7, lett. b), decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 6, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Sergio FIORENTINO</p> <p>per Regione Puglia: Avv. Anna BUCCI</p>	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ric. 23/2023	Regione Campania c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>art. 8, c. 1°, 2°, 3° e 6°, decreto-legge 30/03/2023, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 26/05/2023, n. 56</p> <p>Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Disposizioni sul contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici - Istituzione, in base all'art. 9-ter, c. 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, come convertito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 - Previsione che a ciascuna Regione e Provincia autonoma è assegnata una quota del medesimo fondo secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al decreto-legge n. 34 del 2023, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime Regioni e Province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, utilizzabile per gli equilibri dei Servizi Sanitari Regionali dell'anno 2022 - Mancata previsione secondo la quale il medesimo fondo andrebbe ripartito tra tutte le Regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard per il Servizio Sanitario Nazionale - Previsione che le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali attuativi del predetto art. 9-ter, c. 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, versano a ciascuna Regione e Provincia autonoma, entro il 31 luglio 2023, la restante quota rispetto a quella complessivamente determinata dagli stessi provvedimenti regionali e provinciali nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato - Previsione, per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della predetta facoltà,</p>	<p>per Regione Campania: Avv. Angelo MARZOCHELLA Avv. Rosaria SATURNO Avv. Almerina BOVE</p> <p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI</p>	PITRUZZELLA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

dell'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali - Denunciata disciplina nel cui preambolo sono richiamate un novero di fonti normative, inconferenti con le proprie disposizioni - Carenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza - Previsioni che ledono le competenze della Regione nella misura in cui la stessa non riceverà alcuna quota di quelle risorse finanziarie, che stornate da un uso legittimo, sosterranno irragionevolmente le funzioni solo di alcuni enti territoriali - Conflitto con la normativa statale interposta - Lesione della competenza legislativa regionale concorrente nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché della competenza legislativa regionale residuale - Violazione dell'autonomia finanziaria e amministrativa regionale - Unilaterale e arbitraria individuazione, da parte del legislatore statale, dei beneficiari delle risorse disponibili per il finanziamento di funzioni pertinenti alle predette materie di competenza regionale concorrente, non tenendo conto delle contingenti esigenze dei sistemi sanitari interessati, né prevedendo alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali - Disposizioni che, privilegiando solo alcune Regioni e Province autonome, attesa la relativa assegnazione delle risorse, generano una disparità di trattamento - Assenza di un criterio legislativo che consenta di conoscere quante e quali aziende fornitrici rinunceranno al contenzioso relativo ai provvedimenti regionali di cui all'art. 9 ter, c. 9- bis del decreto-legge n. 78 del 2015, la cui mancanza determinerà in modo aleatorio l'ammontare delle entrate spettanti alle Regioni

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

- rif. artt. 3, 5, 32, 77, 97, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120 Costituzione; artt. 25, 26 e 27 decreto legislativo 06/05/2011, n. 68

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ric. 21/2023	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Piemonte	<p>art. 8, c. 1°, legge Regione Piemonte 24/04/2023, n. 6</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Modifiche all'art. 14 della l. reg.le n. 24 del 2016 - Trasferimenti di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria - Modifica del termine per il trasferimento di cassa (fino all'esercizio 2032) e diversa modulazione degli importi, riferiti a ciascun anno, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015 - Denunciata modifica unilaterale delle intese tra Stato e Regione Piemonte riguardanti la "restituzione" di risorse del Servizio Sanitario Regionale da parte dell'ente regionale</p> <p>- rif. artt. 5, 117, c. 3°, e 120 Costituzione; art. 1, c. 173° e 180°, legge 30/12/2004, n. 311</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Giancarlo CASELLI Avv. Stato Gianna GALLUZZO</p> <p>per Regione Piemonte: Avv. Massimo COLARIZI Avv. Giulietta MAGLIONA</p>	SCIARRONE ALIBRANDI	